Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 126° — Numero 251

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 24 ottobre 1985 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 251-bis riservato alle Comunità europee

SOMMARIO

REGIONI

Regione Valle d'Aosta

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 24 ottobre 1985, n. **561.**

Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediate misure per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni statali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Per favorire lo sviluppo di una nuova imprenditorialità nel Mezzogiorno e per l'ampliamento della base produttiva e occupazionale attraverso la promozione, l'organizzazione e la finalizzazione di energie imprenditoriali, alle cooperative di produzione e di lavoro, nonché alle società, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, aventi sede e operanti nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che si impegnano a realizzare progetti, da esse predisposti, per la produzione di beni e la fornitura di servizi nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria, del turismo e dei servizi alle imprese, possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

a) contributo in conto capitale per le spese d'impianto e per le attrezzature fino al limite massimo del 60 per cento delle spese stesse;

b) mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento nella misura del 30 per cento delle spese per l'impianto e le attrezzature; la durata è fissata in dieci anni comprensivi di un periodo di preammortamento di tre anni; tali mutui sono assistiti da garanzie reali acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare;

c) contributi decrescenti per la durata di un triennio per le spese di gestione effettivamente sostenute e documentate nel limite del volume di spesa previsto nel progetto, fino ad un limite massimo del 75 per cento delle spese per il primo anno, del 50 per cento per il secondo anno e del 25 per cento per il terzo, con possibilità di parziali anticipazioni limitatamente al primo anno;

d) assistenza tecnica nella fase di progettazione e di avvio delle iniziative;

e) attività di formazione e di qualificazione professionale, funzionali alla realizzazione del progetto.

2. Le agevolazioni finanziarie sono concesse secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Nella valutazione dei progetti viene data priorità a quelli connessi all'introduzione di nuove tecnologie o nuove tecniche di gestione, con particolare riferimento all'artigianato, alla produzione e trasferimento di nuove tecniche agricole, al risparmio energetico ed ai servizi alle imprese, tra i quali contabilità, marketing, consulenza organizzativa e fiscale, commercializzazione dei prodotti agricoli, servizi di informatica.

4. Presso l'Ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è costituito il comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, con compiti di assistenza nella fase di progettazione e di avvio delle iniziative, di definizione di progetti-tipo in settori prioritari, di promozione di attività di formazione, di proposta di ammissibilità alle agevolazioni.

5. Il comitato è nominato con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed è composto da un esperto designato dal Ministro stesso con funzioni di presidente, da un esperto designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con funzioni di vice presidente, nonché dai presidenti dell'IRI, dell'ENI, dell'EFIM, dell'Unioncamere e dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, o da loro delegati.

6. Per l'espletamento dei propri compiti, il comitato si avvale di una apposita segreteria tecnica, che utilizza personale e specifiche strutture posti a disposizione dagli organismi dell'intervento straordinario e dagli enti di gestione delle partecipazioni statali, sulla base delle direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno impartite d'intesa con il Ministro delle partecipazioni statali. Allo stesso fine il presidente del

comitato può stipulare convenzioni con Università, enti e centri di ricerca, enti pubblici anche economici, organizzazioni cooperative ed altri organismi pubblici e privati.

7. Il comitato, sulla base delle direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, può articolare a livello territoriale le attività di coordinamento e di sostegno delle iniziative, d'intesa con le regioni meridionali.

8. Le domande delle cooperative e delle società di cui al precedente comma 1 volte ad ottenere le agevolazioni finanziarie, dirette al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sono presentate agli organismi periferici all'uopo indicati nel decreto di cui al comma 2 del presente articolo che le trasmettono al Ministro medesimo, il quale delibera l'ammissibilità dei relativi progetti alle agevolazioni stesse, su proposta del comitato di cui al precedente comma 4. Ai fini della valutazione dei progetti, con particolare riguardo alla loro economicità e produttività, il comitato si avvale di un apposito nucleo di valutazione composto da cinque esperti nominati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, scelti tra persone che abbiano particolare competenza in materia di analisi tecnica e finanziaria di progetti.

9. Le domande sono altresì trasmesse alla regione competente per territorio, che può esprimere entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione il proprio motivato parere al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

10. Alla esecuzione del provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni provvedono il comitato di cui al precedente comma 4 e la Cassa depositi e prestiti secondo criteri e modalità fissati dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo.

11. Le disponibilità finanziarie di cui al successivo comma 14 sono versate alla Cassa depositi e prestiti che istituisce apposita contabilità separata per la erogazione delle agevolazioni di cui al presente decreto.

12. Periodicamente, e almeno due volte l'anno, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno effettua appositi confronti di verifica o di valutazione dello stato di attuazione del presente decreto con le organizzazioni delle categorie interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

13. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, su proposta del comitato di cui al comma 4 del presente articolo, può disporre la revoca immediata del finanziamento dei progetti, per il venir meno dei requisiti soggettivi ed oggettivi in base ai quali le agevolazioni sono state concesse, accertati anche mediante ispezioni e verifiche disposte dal comitato stesso.

14. All'onere di lire 120 miliardi derivante, per l'anno 1985, dall'attuazione degli interventi di cui al presente articolo — ivi comprese le spese di funzionamento fissate, con i relativi criteri, con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro — si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad incrementare l'occupazione giovanile », a titolo di anticipazione degli stessi interventi per il triennio 1986-88.

15. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE VITO, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

DE MICHELIS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

GORIA, *Ministro del tesoro*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

DARIDA, *Ministro delle partecipazioni statali*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1985
Atti di Governo, registro n. 57, foglio n. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 settembre 1985.

Norme regolamentari di esecuzione della legge 8 maggio 1985, n. 205, sulla « Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 8 maggio 1985, n. 205 « Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale n. 119 del 22 maggio 1985;*

Visto, in particolare, l'art. 26 della predetta legge n. 205/1985;

Su proposta del Ministro degli affari esteri;

Sentito il Comitato interministeriale per l'emigrazione;

Decreta:

Articolo unico

Sono disposte le norme regolamentari di esecuzione della legge 8 maggio 1985, n. 205 « Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana », unite al presente decreto.

Roma, addì 6 settembre 1985

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro degli affari esteri
ANDREOTTI

REGOLAMENTO

Art. 1.

Disposizioni generali

Nel presente decreto sono definiti:

col termine « Legge » la legge 8 maggio 1985, n. 205 « Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana »;

col termine « Co.Em.It. » i comitati dell'emigrazione italiana di cui alla legge 8 maggio 1985, n. 205;

col termine « regolamento » il presente decreto.

Art. 2.

Rappresentanza del capo dell'ufficio consolare

Per gli effetti di cui agli articoli 6, ultimo comma, 12, secondo comma, e 24, quinto comma della legge, il capo dell'ufficio consolare è rappresentato, qualora lo ritenga necessario o opportuno, dal funzionario o impiegato destinato a sostituirlo nella reggenza dell'ufficio consolare ai sensi dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

In tutti gli altri casi il capo dell'ufficio consolare può farsi rappresentare da un funzionario o impiegato dell'ufficio stesso o da altro cittadino italiano maggiore di età.

Art. 3.

Consistenza delle comunità italiane residenti all'estero nelle circoscrizioni degli uffici consolari di prima categoria.

Ai fini dell'applicazione della legge, e, in particolare, dei suoi articoli 1, 6 e 16, il capo di ciascun ufficio consolare di prima categoria comunica al Ministero degli affari esteri, entro il 31 gennaio di ogni anno, la consistenza della comunità italiana residente nella rispettiva circoscrizione al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo quanto risulta all'ufficio stesso.

Per le prime elezioni dei Co.Em.It., le anzidette comunicazioni devono pervenire al Ministero degli affari esteri entro il 10 gennaio 1986, e riferirsi alla consistenza delle rispettive comunità al 31 dicembre 1985.

Il Ministro degli affari esteri dispone che abbiano *luogo le elezioni dei Co.Em.It. nelle circoscrizioni degli* uffici consolari di prima categoria in cui, sulla base degli accertamenti risultanti dalle predette comunicazioni, risiedano almeno tremila cittadini italiani.

Art. 4.

Elenco degli elettori

Nell'elenco di cui all'art. 14 della legge, vengono iscritti i cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio consolare, purché in possesso di passaporto valido, o di altro documento italiano valido per l'espatrio, o di altro documento attestante il possesso attuale della cittadinanza italiana, nonché di idonea documentazione attestante la loro residenza nella predetta circoscrizione da almeno dodici mesi, e che dichiarino, a norma dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di essere elettori ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

L'elenco viene compilato dall'ufficio consolare, e dovrà contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 14, primo comma, della legge, l'indicazione dei documenti *esibiti e della dichiarazione presentata, ai sensi* del comma precedente, e della data di iscrizione.

Dopo l'entrata in vigore della legislazione in materia di registrazione anagrafica dei cittadini residenti nelle circoscrizioni consolari, la compilazione dell'elenco degli elettori di cui al presente articolo verrà disciplinata con apposite norme.

Ai fini delle operazioni del comitato elettorale circoscrizionale, costituito ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge, il capo dell'ufficio consolare tiene a disposizione dello stesso comitato elettorale l'elenco degli elettori.

Art. 5.

Indizione delle elezioni. Nomina dell'ufficio elettorale

Le elezioni del Co.Em.It. sono indette, dal capo dell'ufficio consolare, con proprio decreto, nei termini di cui all'art. 16, primo comma, della legge.

Con lo stesso decreto, il capo dell'ufficio consolare istituisce, ai fini delle operazioni di cui all'art. 17, primo comma, della legge, l'ufficio elettorale, presieduto da lui stesso, o da un suo rappresentante, e composto da almeno due membri, di cittadinanza italiana.

Art. 6.

Presentazione delle liste dei candidati
Operazioni dell'ufficio elettorale

Le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati, firmate, anche in atti separati, dal numero di elettori prescritto dal terzo comma dell'art. 16 della legge, devono recare, per ogni sottoscrittore, cognome, nome, luogo e data di nascita e la relativa firma deve essere autenticata.

Nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore al numero dei membri da eleggere né inferiore ad un terzo.

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Con ogni lista devono essere presentate:

1) la dichiarazione, firmata e debitamente autenticata, di accettazione della candidatura di ogni candidato;

2) la designazione di un rappresentante effettivo e di uno supplente per il comitato elettorale circoscrizionale.

Ogni lista, munita di proprio contrassegno, deve essere presentata, corredata dalla prescritta documentazione, personalmente da uno dei candidati o da uno dei sottoscrittori, all'ufficio elettorale, nelle ore d'ufficio, dal ventesimo al trentesimo giorno successivo alla indizione delle elezioni.

Il presentatore deve dichiarare il proprio domicilio ai fini delle successive notificazioni.

Il presidente dell'ufficio elettorale rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando giorno ed ora della presentazione, e provvede a trasmetterli al comitato elettorale circoscrizionale, appena questo viene costituito, unitamente al verbale delle proprie operazioni.

Le designazioni di cui al punto 2) del precedente quarto comma sono comunicate al capo dell'ufficio consolare, ai fini degli adempimenti di cui al successivo art. 8.

Art. 7.

Designazioni per il comitato elettorale circoscrizionale

Entro il secondo giorno successivo al termine per la presentazione delle liste, le associazioni di emigrati italiani che operino nella circoscrizione consolare a favore degli emigrati stessi da almeno cinque anni, presentano, anche collettivamente, all'ufficio consolare, un elenco di propri rappresentanti, designati nell'osservanza dei rispettivi statuti, ai fini della loro inclusione nel comitato elettorale circoscrizionale di cui all'art. 17, secondo comma, della legge.

I designati devono essere iscritti nell'elenco degli elettori di cui al precedente art. 4, e non figurare fra i presentatori delle liste né fra i candidati.

Art. 8.

Comitato elettorale circoscrizionale

Entro il quinto giorno dalla scadenza del termine per la presentazione delle liste, e sulla base delle comunicazioni pervenutegli ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 6, e delle designazioni effettuate ai sensi del precedente art. 7, il capo dell'ufficio consolare costituisce, con suo decreto, il comitato elettorale circoscrizionale, a norma dell'art. 17, secondo comma, della legge.

Nel predetto comitato elettorale circoscrizionale, il numero di rappresentanti delle associazioni di cui al precedente art. 7, non può essere superiore a sei nelle circoscrizioni in cui risiedano fino a centomila connazionali, ed a dodici in quelle con più di centomila connazionali. Qualora il numero dei designati dalle associazioni superi i predetti numeri di sei e dodici, ed ove non sia possibile raggiungere una intesa unitaria per il rispetto dei predetti limiti numerici, i loro rappresentanti nel comitato elettorale circoscrizionale vengono estratti a sorte fra i designati.

Art. 9.

Adempimenti del comitato elettorale circoscrizionale in ordine all'esame ed all'ammissione delle liste

Il comitato elettorale circoscrizionale, costituito a termini del precedente articolo, provvede, entro il decimo giorno dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, ai seguenti adempimenti:

1) verifica che le liste siano state formate e presentate in conformità a quanto stabilito dagli articoli 6, 16 e 17 della legge, e dal presente regolamento, e ne dichiara, in caso contrario, la non ammissibilità;

2) invita i presentatori delle liste, indicati al quinto comma del precedente art. 6, a modificare i contrassegni delle liste stesse, qualora questi siano identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, e decide su qualsiasi contestazione in proposito;

3) depenna i candidati per i quali manchi la dichiarazione di accettazione della candidatura;

4) depenna i candidati che risultino compresi in più liste;

5) depenna i candidati che, nel giorno fissato per le votazioni, non avranno compiuto il venticinquesimo anno di età;

6) dichiara l'inammissibilità della lista nel caso in cui, in conseguenza degli adempimenti previsti ai precedenti numeri 2), 3) e 4), la stessa si trovi ad essere costituita da un numero di candidati inferiore ad un terzo del numero di membri del comitato da eleggere;

7) riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello di membri del comitato da eleggere, cancellandone gli ultimi nomi;

8) assegna a ciascuna delle liste ammesse, secondo il loro ordine di presentazione all'ufficio elettorale, un numero progressivo che viene riportato, nell'apposito spazio, sulle schede di votazione;

9) assegna definitivamente un numero ai singoli candidati di ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti.

Art. 10.

Stampa delle liste e delle schede di votazione

Il comitato elettorale circoscrizionale, compiuti gli adempimenti previsti al precedente articolo, provvede:

1) alla stampa delle liste dei candidati, in un unico manifesto, secondo l'ordine di ammissione delle medesime;

2) alla stampa delle schede di votazione e degli altri stampati occorrenti.

Le schede di votazione, di tipo unico e di carta non trasparente, debbono avere le caratteristiche degli allegati modelli *A* e *B*.

Il manifesto di cui al punto 1 del primo comma viene portato a conoscenza della collettività italiana mediante l'affissione all'albo consolare, ed ogni altro idoneo mezzo d'informazione.

Art. 11.

Designazione degli scrutatori e dei rappresentanti di lista

Entro il quindicesimo giorno precedente la data della votazione, i presentatori delle liste ammesse, indicati al quinto comma dell'art. 6, consegnano, al comitato elettorale circoscrizionale:

1) un elenco di elettori ai fini della nomina a scrutatore;

2) una dichiarazione in cui vengono designati, per ogni seggio istituito nella circoscrizione consolare, un rappresentante effettivo ed uno supplente della lista.

Art. 12.

Numero degli scrutatori

Ciascun seggio elettorale, costituito a norma dell'art. 19, primo comma, della legge, è composto da:

quattro scrutatori, quando il numero degli elettori assegnati al seggio sia inferiore a mille;

sei quando detto numero sia compreso fra mille e duemila;

otto quando detto numero sia superiore a duemila.

Art. 13.

Costituzione di più seggi elettorali Assegnazione degli elettori

Qualora, tenuto conto del numero degli elettori, si renda necessaria la costituzione di più seggi elettorali, l'assegnazione degli elettori a ciascun seggio è fatta avuto riguardo al luogo di abitazione degli elettori stessi.

Della costituzione dei seggi, dell'assegnazione, ad essi, degli elettori, e di tutto quanto riguarda lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, il comitato elettorale circoscrizionale informa la collettività secondo le modalità indicate all'art. 16, secondo comma, della legge.

Art. 14.

Locale del seggio elettorale

Ciascun locale destinato alla votazione, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, deve essere diviso in due compartimenti.

Nel compartimento destinato ai componenti del seggio gli elettori possono entrare solo per votare.

Nel compartimento riservato alla votazione devono essere sistemati uno o più tavoli, posti a conveniente distanza da quello del seggio, in modo che sia assicurata in ogni caso la segretezza del voto.

Art. 15.

Materiale elettorale

Il presidente del comitato elettorale circoscrizionale provvede affinché, nel giorno stabilito per la votazione, e, comunque, prima dell'insediamento del seggio, vengano consegnati al presidente di ciascun seggio:

1) una o più urne destinate a contenere le schede votate ed una scatola per le schede da distribuire agli elettori;

2) la lista degli elettori del seggio, che deve contenere una colonna per l'apposizione della firma di uno scrutatore all'atto della votazione;

3) una copia del manifesto con le liste dei candidati, che deve essere affissa nella sala della votazione;

4) il pacco delle schede di votazione con l'indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle schede contenute;

5) un congruo numero di matite indelebili, gli stampati, e quanto altro occorra per la votazione.

Art. 16.

Insediamento del seggio

Nell'ora stabilita dal comitato elettorale, il presidente o in sua assenza il vice presidente, insedia il seggio elettorale, chiamando a farne parte gli scru-

tatori e il segretario precedentemente nominato. Il presidente invita, inoltre, i rappresentanti di lista designati per il seggio ad assistere alle operazioni.

Il presidente fa, quindi, constatare ai componenti che l'arredamento del locale è conforme a quanto stabilito dal precedente art. 14, e di aver ricevuto dal comitato elettorale le carte e gli oggetti di cui all'art. 15 del presente regolamento.

Il presidente apre, quindi, il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori che hanno diritto di votare nel seggio. Lo scrutatore appone la sua firma a tergo della scheda stessa.

Le schede così autenticate vengono poste nell'apposita scatola.

Il presidente dichiara, poi, aperta la votazione, che deve proseguire fino all'ora stabilita dal comitato elettorale. Tuttavia, se a tale ultima ora si trovano ancora nei locali del seggio elettori che non hanno votato, il presidente li ammette al voto anche oltre il termine prefissato.

Per la validità delle operazioni del seggio devono trovarsi presenti almeno tre componenti.

Gli elettori di ciascun seggio possono assistere a tutte le operazioni elettorali, ivi comprese quelle di scrutinio delle schede.

Art. 17.

Votazione

Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione al seggio, indipendentemente da quello d'iscrizione nelle liste.

Per l'ammissione al voto si applicano le norme di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge.

Riconosciuta l'identità dell'elettore, il presidente, o il vice presidente, estrae dalla scatola una scheda, controlla che sia stata autenticata con la firma di uno scrutatore, e la consegna all'elettore unitamente alla matita.

L'elettore si reca al tavolo riservato alla votazione per esprimere il voto, tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul contrassegno o sull'intestazione della lista prescelta. Con la stessa matita indica il voto di preferenza, mediante crocetta sul numero corrispondente al candidato preferito, o mediante l'indicazione del candidato stesso con le modalità e nei limiti stabiliti dall'art. 21 della legge. L'elettore deve, poi, piegare la scheda secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura.

Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna la scheda piegata e la matita al presidente che depone la scheda nell'urna.

Uno dei componenti del seggio attesta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista degli elettori.

Le schede prive della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare.

Se l'elettore non vota presso il tavolo riservato alla votazione, il presidente deve ritirare la scheda, dichiararne la nullità, e l'elettore non è più ammesso al voto.

Se l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o caso fortuito, l'abbia deteriorata, può chiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima. Il presidente deve immediatamente sostituire nella scatola la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra che viene prelevata dal pacco delle schede residue, e autenticata con la firma di uno scrutatore. Della consegna della nuova scheda è fatta annotazione nella lista del seggio accanto al nome dell'elettore.

Le schede di cui ai precedenti commi settimo, ottavo e nono sono annullate e firmate dal presidente per essere incluse nel plico di cui al n. 1) del terzo comma del successivo art. 23.

Art. 18.

Elettori fisicamente impediti

Gli elettori fisicamente impediti esercitano il voto con l'aiuto di un elettore del seggio che sia stato volontariamente scelto.

Nessun elettore può esercitare le funzioni di accompagnatore per più di un impedito. Sulla lista degli elettori del seggio è fatta apposita annotazione, dal presidente del seggio, accanto al nome dell'accompagnatore.

Il certificato medico attestante l'impedimento deve essere rilasciato da un medico del luogo ed è allegato al verbale delle operazioni del seggio.

Art. 19.

Chiusura della votazione

Dopo aver ammesso al voto gli elettori che all'ora stabilita come termine per le operazioni di votazione si trovano ancora nei locali del seggio, il presidente dichiara chiusa la votazione, accerta il numero dei votanti e lo attesta nel verbale.

Provvede a sigillare l'urna e la scatola ed a chiudere in un plico sigillato tutte le carte ed i documenti del seggio, e rinvia la seduta al giorno ed all'ora stabiliti dal comitato elettorale per l'inizio delle operazioni di scrutinio, ovvero alla prosecuzione delle votazioni nel caso in cui le stesse debbano protrarsi anche nel giorno successivo.

Prima di lasciare la sede elettorale, il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, accerta che il locale non sia in alcun modo accessibile dall'esterno, apponendovi idonei sigilli.

Art. 20.

Prosecuzione delle operazioni di votazione

Nel caso in cui le operazioni di votazione non si svolgano in una unica giornata, il presidente, nel giorno successivo, all'ora che sarà stata stabilita dal comitato elettorale, ricostituito il seggio e constatata l'integrità

dei sigilli apposti agli accessi del locale, all'urna, alla scatola, ed al plico, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino all'ora stabilita dal comitato elettorale.

Gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio, sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

Art. 21.

Operazioni di scrutinio

Nel giorno e nell'ora stabiliti dal comitato elettorale, il presidente ricostituisce il seggio e, dopo aver constatato l'integrità dei sigilli apposti al locale, all'urna, alla scatola, ed al plico, dà inizio alle operazioni di scrutinio, osservando, in quanto applicabili, le modalità stabilite dal titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, della legge per l'elezione della Camera dei deputati.

In ogni caso, le operazioni di scrutinio dovranno avere inizio alla stessa ora in tutte le circoscrizioni consolari di ogni singolo Paese.

Art. 22.

Reclami

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronuncia, facendolo risultare dal verbale, sui reclami e sulla validità dei voti.

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

Sono nulli i voti contenuti in schede che:

1) non sono quelle di cui agli allegati *A* e *B* allegati al presente regolamento o non portano la firma dello scrutatore;

2) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Art. 23.

Verbale

Di tutte le operazioni del seggio deve essere redatto processo verbale.

Il verbale, che deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio e dai rappresentanti di lista che ne facciano richiesta, deve fare espressa menzione:

a) della composizione del seggio;

b) del numero degli elettori e di quello dei votanti;

c) del numero di voti ottenuti da ciascuna lista e, per ciascuna di esse, del numero dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati;

d) del numero delle schede autenticate, di quelle non utilizzate, di quelle annullate a norma dei commi settimo, ottavo e nono dell'art. 17, delle schede bianche, di quelle nulle e di quelle contenenti voti contestati;

e) degli incidenti e dei reclami presentati durante le operazioni di votazione e di scrutinio, e delle decisioni adottate.

Compilato il verbale, il presidente procede alla formazione di un plico contenente l'esemplare del verbale, con allegati i prospetti di scrutinio, e tutte le carte relative alle operazioni del seggio, nonché, in plichi separati:

1) le schede annullate, le schede bianche, le schede nulle;

2) le schede contenenti voti contestati, avendo cura di tenere distinte le schede contenenti voti contestati ed assegnati, da quelle contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati;

3) le schede valide;

4) la lista degli elettori.

Il predetto plico deve essere recapitato, al termine delle operazioni, dal presidente del seggio al presidente del comitato elettorale circoscrizionale.

Art. 24.

Non ultimazione delle operazioni di scrutinio

Nell'ipotesi che le operazioni di scrutinio non siano ultimate nel termine indicato dal comitato elettorale, il presidente del seggio rimette subito al presidente del comitato elettorale tutti gli atti inerenti alla votazione, avendo cura di tenere distinte le schede non spogliate da quelle spogliate, e di tenere queste ultime distinte in valide, contestate e nulle. I relativi plichi sigillati devono contenere all'esterno ben leggibile la scritta: « operazioni non ultimate ».

La circostanza della mancata ultimazione delle operazioni di scrutinio deve risultare dal verbale di cui all'articolo precedente.

Art. 25.

Operazioni del comitato elettorale circoscrizionale

Il comitato elettorale circoscrizionale, ricevuti i verbali di tutti i seggi elettorali istituiti nell'ambito della circoscrizione consolare, entro sei giorni dal ricevimento degli atti, procede alle seguenti operazioni:

1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dai seggi in conformità a quanto stabilito dall'articolo precedente, osservando, in quanto applicabili, le modalità stabilite dal titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sulle leggi per l'elezione della Camera dei deputati;

2) procede, per ogni seggio, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, vengono chiuse in un unico plico che, sigillato e firmato dai componenti del comitato elettorale, verrà allegato al verbale redatto a norma dell'ultimo comma del presente articolo.

Compiute le operazioni di cui al comma precedente, il comitato elettorale provvede alle operazioni per il riparto dei seggi e la proclamazione degli eletti.

A tal fine:

a) divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste, ivi compresi quelli assegnati a norma del n. 2) del precedente comma, per il numero dei candidati da eleggere, ottenendo così il quoziente elettorale. Attribuisce ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati.

I seggi eventualmente restanti verranno successivamente attribuiti alle liste per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista che abbia ottenuto il più alto numero di voti validi. Sono considerati resti anche i voti delle liste che non abbiano ottenuto alcun quoziente.

Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre liste, sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alle liste medesime per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare.

Si effettua poi l'attribuzione dei seggi tra le varie liste, seguendo le norme dei commi precedenti;

b) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma, ottenuti da ciascun candidato nei singoli seggi della circoscrizione;

c) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Il presidente del comitato elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dal comitato stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali ciascuna lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dalla lettera *c*) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Di tutte le operazioni compiute viene redatto processo verbale che, firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti del comitato elettorale, viene depositato, unitamente a tutti gli atti e documenti che vi si riferiscono nonché ai verbali di tutti i seggi istituiti nella circoscrizione consolare, presso la sede dell'ufficio consolare.

Art. 26.

Comunicazione dei risultati delle elezioni
Convocazione della prima seduta del Co.Em.It.

Entro sei giorni dalla conclusione delle operazioni del comitato elettorale circoscrizionale, il capo dell'ufficio consolare ne dà comunicazione nelle forme previste dall'art. 16, secondo comma, della legge.

Il presidente del Co.Em.It. uscente provvede, quindi, a convocare la prima seduta del nuovo Co.Em.It.

Qualora si tratti di prima elezione del Co.Em.It., od il Co.Em.It. uscente sia stato sciolto ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della legge, la prima seduta è convocata dal capo dell'ufficio consolare.

Art. 27.

Sede provvisoria

In occasione della prima istituzione dei Co.Em.It., i capi degli uffici consolari si adoperano per il reperimento di una sede in cui il comitato eletto possa provvisoriamente riunirsi, in attesa che esso reperisca la sede definitiva, ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge, e di quanto previsto dalla convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, ratificata con legge 9 agosto 1967, n. 804.

Art. 28.

Impedimenti alle elezioni

Il capo della competente rappresentanza diplomatica, anche sulla base delle comunicazioni dei dipendenti uffici consolari, espone, al Ministero degli affari esteri, gli impedimenti comunque verificatisi all'elezione dei Co.Em.It., le motivazioni che li hanno determinati, e l'azione svolta per rimuoverli.

Il Ministro degli affari esteri sottopone al Comitato interministeriale per l'emigrazione, all'uopo convocato, quanto indicato nel comma precedente.

Qualora gli impedimenti siano insorti in connessione con quanto disposto negli articoli da 13 a 23 della legge, il Ministro degli affari esteri può disporre che le elezioni vengano ripetute.

Art. 29.

Prima seduta del Co.Em.It. - Elezione del presidente
Nomina del segretario

La prima seduta del Co.Em.It., convocata a termini del precedente art. 26, si tiene entro il quindicesimo giorno dalla conclusione delle operazioni del comitato elettorale circoscrizionale, ed è presieduta dal membro cha ha ottenuto la più elevata cifra individuale.

In caso di parità di cifre individuali più elevate fra più membri, la seduta è presieduta dal più anziano di età fra questi ultimi.

Funge da segretario il membro del Co.Em.It. più giovane di età.

Il Co.Em.It. elegge, quindi, a norma dell'art. 10, primo comma, della legge, il presidente, che assume la carica immediatamente dopo la proclamazione dei risultati da parte del presidente della seduta.

Nel prosieguo della stessa seduta, viene nominato, a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge, il segretario del Co.Em.It.

Art. 30.

Successive decisioni del Co.Em.It.

Nelle sedute successive, il Co.Em.It.:

1) delibera sulla cooptazione dei membri stranieri di origine italiana, secondo le procedure di cui all'art. 7 della legge;

2) elegge, con la partecipazione dei membri stranieri di origine italiana eventualmente cooptati, e con le modalità stabilite dall'art. 11 della legge, l'esecutivo, e gli conferisce le necessarie direttive.

Inoltre, nel caso di prima istituzione, il Co.Em.It.:

1) decide quale veste giuridica assumere, nell'ambito della legislazione locale, per assicurare il proprio funzionamento ed il raggiungimento dei propri fini, quali indicati negli articoli 2, 3 e 4 della legge;

2) procede all'approvazione del proprio regolamento interno.

Art. 31.

Comitati consolari di assistenza

A decorrere dalla data dell'insediamento dei Co.Em.It., i comitati consolari di assistenza istituiti ai sensi dell'art. 53, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, possono continuare ad operare per scopi assistenziali, educativi e ricreativi a favore della comunità italiana, secondo quanto dispone il primo comma del citato articolo. A tali fini, i predetti comitati adattano i loro rispettivi statuti alle prescrizioni dell'art. 25 della legge.

Art. 32.

Rapporti del Co.Em.It. con l'ufficio consolare

I rapporti del Co.Em.It. con l'ufficio consolare vengono assicurati dal presidente, che tiene costantemente informato il capo dell'ufficio consolare in merito alle attività del Co.Em.It. stesso e dell'esecutivo.

Art. 33.

Adempimenti del segretario del Co.Em.It.

Il segretario del Co.Em.It., che svolge anche le funzioni di segretario dell'esecutivo, anche senza esserne membro, provvede alla tenuta dei verbali di riunione, e di tutti gli altri atti concernenti l'attività dei due organismi, che devono essere tenuti a disposizione del capo dell'ufficio consolare, o di suo rappresentante appositamente delegato.

Copie dei verbali di riunione, firmate dal presidente, e controfirmate dal segretario, vengono trasmesse al capo dell'ufficio consolare.

Art. 34.

Pareri dei Co.Em.It. sulle richieste di contributo di cui all'art. 3 della legge

Le richieste di contributo di cui all'art. 3, primo comma, della legge, devono pervenire all'ufficio consolare entro il 31 luglio di ogni anno, corredate dal bilancio preventivo e da una relazione illustrante il programma di attività.

Entro i successivi trenta giorni, il capo dell'ufficio consolare comunica tali richieste al presidente del Co.Em.It., anche avvalendosi della facoltà, di cui all'art. 10, secondo comma, della legge, di richiedere la convocazione di una riunione dedicata all'emissione del parere prescritto dalla legge.

Il Co.Em.It., appositamente convocato, formula, entro trenta giorni dalle comunicazioni di cui al precedente comma, il proprio parere in proposito, del quale da immediata comunicazione scritta al capo dell'ufficio consolare, affinché questi possa trasmettere, al Ministero degli affari esteri, la documentazione di cui all'art. 3, terzo comma, della legge.

Art. 35.

Contributi ministeriali ai Co.Em.It.

Le richieste di contributo ministeriale sono presentate dal Co.Em.It. all'ufficio consolare entro il 30 settembre di ogni anno, e devono essere corredate dal bilancio di previsione, da una relazione analitica e documentata delle spese previste, e dal verbale della riunione in cui esse sono state deliberate.

Entro e non oltre il 31 ottobre l'ufficio consolare fa pervenire al M.A.E. la richiesta di contributo con la documentazione di cui al comma precedente, corredata da un motivato parere.

Le verifiche previste dall'art. 4, quarto comma, della legge, sono effettuate a cura della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competenti, ai sensi degli articoli 37, ultimo comma, e 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Dette verifiche possono essere effettuate direttamente dal Ministero degli affari esteri, avvalendosi dell'ispettorato generale del Ministero stesso, d'intesa con la Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali.

Art. 36.

Esenzione dai diritti consolari

Tutti gli atti rilasciati dagli uffici consolari ai fini dell'applicazione della legge, sono esenti da qualsiasi diritto consolare, ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.

Art. 37.

Adempimenti del Ministero degli affari esteri

Ai fini del regolare svolgimento delle operazioni elettorali previste dalla legge, e dal presente regolamento, il Ministero degli affari esteri impartisce le opportune istruzioni agli uffici consolari, anche per quanto concerne il materiale, e tutti i moduli e gli stampati necessari.

Art. 38.

Pubblicazione - Prime elezioni

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le prime elezioni dei Co.Em.It. verranno indette, con le modalità prescritte dal presente decreto, per una data compresa fra il 15 marzo ed il 30 aprile 1986.

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI COMITATI DELL'EMIGRAZIONE ITALIANA

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

N.B. — Le liste sono riportate nell'ordine di ammissione, da sinistra verso destra; se le liste sono 5 o 6 viene utilizzata anche la quarta parte della scheda, se sono più di 6, la scheda comprenderà una parte quinta ed eventuali parti successive, sufficienti per la stampa di tutte le liste ammesse. La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulle parti successive seguendo il verso di pieghe verticali equidistanti tra di loro. La scheda così piegata deve essere quindi ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI COMITATI DELL'EMIGRAZIONE ITALIANA

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

B

ELEZIONE DEL COMITATO DELL'EMIGRAZIONE ITALIANA

DI ______________________

____
(data dell'elezione)

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

firma dello scrutatore

____

(5987)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 27 settembre 1985.

Modificazioni all'allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente l'istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085, con la quale l'Ispettorato generale dell'aviazione civile ha assunto la denominazione di Direzione generale dell'aviazione civile;

Visto l'art. 1, terzo comma, della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo;

Considerata la necessità di modificare ed integrare l'allegato annesso alla citata legge 25 marzo 1985, n. 106, in considerazione della evoluzione della tecnica e delle esigenze della sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo;

Considerata altresì la necessità di prevedere, ai fini dello svolgimento della prescritta attività preparatoria, l'utilizzazione di apparecchi a struttura biposto;

Decreta:

Il testo dell'allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, è sostituito dal seguente:

« *Caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo.*

1) Struttura monoposto, priva di motore, di peso proprio non superiore a kg 70.

2) Struttura biposto, priva di motore, destinata esclusivamente all'attività preparatoria, di peso non superiore a kg 70.

3) Struttura monoposto, provvista di motore, aventi le seguenti caratteristiche:

a) peso proprio non superiore a kg 115 senza carburante e senza eventuali cinture e/o bretelle di sicurezza, paracadute, impianto estinzione incendio e strumentazione di bordo. Senza carburante e con tali equipaggiamenti installati, il peso proprio non deve superare kg 130. In ogni caso sono esclusi dal calcolo del peso proprio gli impianti sci o galleggianti;

b) velocità massima in volo orizzontale, a piena potenza, non superiore a 102 km/h (55 nodi);

c) velocità di stallo, senza potenza, non superiore a 45 km/h (24 nodi);

d) capacità di serbatoio carburante non superiore a 20 litri.

4) Struttura biposto, provvista di motore, destinata esclusivamente all'attività preparatoria, avente le seguenti caratteristiche:

a) peso proprio, senza carburante, non superiore a kg 150;

b) velocità massima in volo orizzontale, a piena potenza, non superiore a 102 km/h (55 nodi);

c) velocità di stallo, senza potenza, non superiore a 50 km/h (27 nodi);

d) capacità del serbatoio carburante non superiore a 20 litri ».

Roma, addì 27 settembre 1985

Il Ministro: SIGNORILE

NOTE

Nota alle premesse:

L'art. 1, terzo comma, della legge n. 106/1985 stabilisce che il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina le modifiche e le integrazioni da apportare all'allegato annesso alla legge, che si rendano necessarie in relazione all'evoluzione della tecnica e alla sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo.

Nota all'articolo unico:

Il testo dell'allegato annesso alla legge n. 106/1985 sostituito dal presente decreto, era il seguente:

« *Caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo*: Struttura monoposto di peso proprio non superiore a chilogrammi trenta, ovvero a chilogrammi quaranta se provvista di motore ausiliario di potenza comunque non superiore a cinque HP ».

(5943)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 21 settembre 1985.

Impegno della somma di L. 982.716.000 a favore della regione Lombardia ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica - residui 1982).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 30 aprile 1982, n. 188, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1982 ed il bilancio pluriennale 1982-84;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1985 ed il bilancio pluriennale 1985-87;

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1982, registro n. 1, foglio n. 291, con il quale è stata impegnata, fra l'altro, la somma di L. 152.203.100, quale anticipo del 5%, per il 1982, a favore della regione Lombardia;

Vista la nota n. 2887, datata 4 luglio 1985, resa dall'assessore competente della regione Lombardia, con la quale viene chiesta l'erogazione della somma di L. 982.716.000, relativamente al secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Considerato che l'importo predetto trova copertura nei fondi 1982, ancora disponibili a favore della regione Lombardia;

Decreta:

Art. 1.

E' impegnata la somma di L. 982.716.000, a favore della regione Lombardia, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1985, in conto residui 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1985

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *ottobre* 1985
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 39

(6092)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 29 marzo 1985, n. **562.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1983, n. 1263, recante assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

N. 562. Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1983, n. 1263, viene rettificato nel senso che l'assegnazione di un posto di tecnico laureato deve intendersi attribuita all'istituto di microbiologia (per le esigenze della prima cattedra) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, anziché all'istituto di microbiologia (per le esigenze della terza cattedra) della stessa facoltà del suddetto Ateneo.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1985
Registro n. 68 *Istruzione, foglio n.* 220

DECRETO 28 giugno 1985, n. **563.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1985, n. 46, recante autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare una eredità.

N. 563. Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1985, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1985, n. 46, viene rettificato e integrato nel senso che l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità disposta dalla sig.ra Mariani Natalina a favore dell'Unione nazionale ciechi, sezione provinciale di Firenze, con testamento olografo 5 maggio 1973, pubblicato in data 24 ottobre 1979, n. 20572 di repertorio e n. 4624 di raccolta, a rogito dott. Paolo Messeri, notaio in Carmignano (Firenze), registrato a Prato il 26 ottobre 1979 al n. 432, consistente nella quota di metà dei beni immobili siti in Firenze, via dei Serragli n. 194/R, via dei Serragli n. 80/R, via Ponte alle Mosse n. 134/R, via Passerini n. 1/R, via del Vetriciaio n. 1/R e via Tortori n. 5 al Galluzzo, del valore attribuito con perizia di parte L. 276.000.000 elevato dall'ufficio tecnico erariale di Firenze a L. 320.000.000, con deprezzamento del 30% a causa dei vincoli di locazione, nonché tutto il mobilio della camera della *de cuius* per un valore complessivo di L. 150.000, come risulta dal verbale d'inventario redatto dal cancelliere della pretura di Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1985
Registro n. 9 *Presidenza, foglio n.* 71

DECRETO 16 luglio 1985, n. **564.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 564. Decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1985, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in un quarto della quota residua dell'assegnazione ad altri legatari del ricavato della vendita di un immobile sito in Roma, via Fratelli Ruspoli n. 2 ed annesso box ed altri beni mobili per un totale di L. 47.872.000, come risulta dal prospetto della consistenza, disposto dalla sig.ra Del Barba Maria con testamento olografo 23 luglio 1981, pubblicato il 12 maggio 1982, n. 75394 di repertorio e n. 9847 di raccolta, a rogito dottor Franco Ventura, notaio in Roma, registrato a Roma il 17 maggio 1982 al n. 419031.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1985
Registro n. 9 *Presidenza, foglio n.* 67

DECRETO 8 agosto 1985, n. **565.**

Autorizzazione al Consiglio nazionale delle ricerche, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 565. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1985, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio nazionale delle ricerche, in Roma, viene autorizzato ad acquistare un immobile (mq 4.000 di terreno) sito in Camogli (Genova), di proprietà dell'Istituto delle figlie di Maria Santissima dell'Orto (Gianelline), al prezzo convenuto di L. 22.000.000, al fine di realizzare la costruzione della sede dell'istituto di cibernetica e biofisica operante nella stessa città.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1985
Registro n. 9 *Presidenza, foglio n.* 70

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paolo Morassutti, con sede in Padova e unità in Belluno, Feltre (Belluno), Padova, Venezia-Mestre, Rovigo, S. Donà (Venezia), Bologna, Genova, Milano, Mantova, Napoli, Roma, Udine, Pordenone, Bergamo e Alessandria, è prolungata al 15 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aluminia (ex Alluminio Italia S.p.a.), con sede legale in Roma e unità di Venezia-Porto Marghera, Venezia-Fusina, Feltre (Belluno), Mori (Trento), Portovesme (Cagliari), Novara, Bolzano ed uffici di Roma, è prolungata al 18 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Industrie Zanussi, con sede legale in Pordenone; S.p.a. Zanussi elettrodomestici, con sede legale in Pordenone; S.p.a. Zanussi elettromeccanica, con sede legale in Pordenone; S.p.a. Zanussi metallurgica, con sede legale in Maniago (Pordenone); S.p.a. Zanussi componenti plastica, con sede legale in Pordenone; S.p.a. Zanussi elettronica, con sede legale in Pordenone; S.p.a. Inelco, con sede legale in Orsenigo (Como); S.p.a. Zeltron, con sede legale in Campoformido (Udine); S.p.a. Zanussi climatizzazione, con sede legale in Bassano del Grappa (Vicenza); S.p.a. Zanussi edilizia industrializzata, con sede legale in Pordenone, per tutti gli stabilimenti di produzione e filiali commerciali in Italia, è disposta la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 giugno 1985 al 29 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zanussi grandi impianti, sede legale di Pordenone, sede amministrativa di Conegliano (Treviso) e stabilimenti di Valbrembo (Bergamo), Vallenoncello (Pordenone), Malo (Vicenza), Rovigo e Villotta (Pordenone), è prolungata al 14 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Magrini Galileo, con sede in Bergamo, unità produttive in Bergamo, Stezzano (Bergamo), Battaglia Terme (Padova) e Savona, è prolungata al 1° settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende nella zona della Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24 che hanno beneficiato del decreto ministeriale 19 settembre 1980.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24 che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento degli impianti petrolchimici Montedison, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 12 giugno 1981.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di San Severo (Foggia) ed impegnati nel completamento dei lavori delle condotte irrigue, di cui ai progetti 14/131 e 568 in Capitanata, sospesi dal 1° settembre 1984 od entro sei mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 15 luglio 1985.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurovideo di Gricignano d'Aversa (Caserta), è prolungata al 25 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.M.M. - Costruzione minuterie metalliche, in Serino (Avellino), è prolungata al 1° settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carnielli Sud, con sede e stabilimento in Villaricca (Napoli), è prolungata all'8 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio pantofolificio L'Arianna, con stabilimento in S. Giorgio a Cremano (Napoli), fallita il 12 luglio 1984, è prolungata al 20 ottobre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Avis - Industrie stabiensi meccaniche e navali di Castellammare di Stabia (Napoli), è prolungata al 29 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurolink, con sede legale e stabilimento in Acerra (Napoli), fallita il 18 gennaio 1984, è prolungata al 4 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartonplastica meridionale, con stabilimento in Casoria (Napoli), fallita il 31 maggio 1984, è prolungata al 1° settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Calzaturificio Antonino Diaferia di Ugo Diaferia & C., con stabilimento in Casoria (Napoli), fallita il 24-26 aprile 1985, è prolungata al 27 ottobre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Myriam & Avana di Salvatore Scala, con stabilimento in Napoli-Ponticelli, fallita il 20 luglio 1983, è prolungata al 20 ottobre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Omega, stabilimento di Napoli, fallita il 3 maggio 1984, è prolungata al 1° settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.S.A., con stabilimento in Mercato S. Severino (Salerno), è prolungata al 18 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Aniello Colonnese, officine meccaniche, con sede e stabilimento in Pontecagnano (Salerno), fallita il 25 gennaio 1984, è prolungata al 6 ottobre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Inalla di Sant'Antimo (Napoli), è prolungata al 29 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Deca di Carmine D'Errico, con stabilimento in Grumo Nevano (Napoli), è prolungata al 29 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni del Tirreno di Napoli, fallita in data 26 ottobre 1983, è prolungata al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Delta prefabbricati, con sede in Napoli e stabilimento in Giugliano (Napoli), è prolungata al 25 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri Enrico Cortazzo, con stabilimento in Napoli, fallita in data 20-21 aprile 1983, è prolungata al 1° settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.M.P. - Tecnomeccanica Partenopea, con sede sociale in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento in S. Valentino Torio (Salerno), fallita il 29 marzo 1984, è prolungata al 1° settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Mobilificio Salvatore Vignapiano di Angri (Salerno), è prolungata al 1° settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.G.R.A.F. - Società azienda grafica ed affini, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 3 novembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Beton Press strutture prefabbricate, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento in Marcianise (Caserta), è prolungata all'8 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Vizia Transfer, con sede in Avellino ed unità produttiva presso lo stabilimento S.p.a. Fiat Iveco di Flumeri (Avellino), è prolungata al 22 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calce Dolomia, con sede legale in Genova-Sestri Ponente e stabilimenti in Genova-Sestri Ponente e Bernezzo (Cuneo), è prolungata al 14 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Ge.Co. Pontello prefabbricati, ora I.Ge.Co. S.p.a., con sede legale in Firenze, uffici e stabilimento in Vezzano Ligure (La Spezia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 luglio 1984 al 13 gennaio 1985.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è prolungata al 14 aprile 1985.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 14 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantiere navale di Chiavari, con sede legale in Milano e stabilimento in Chiavari (Genova), è prolungata al 29 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Galante, con sede e stabilimento in Campomorone-Isoverde (Genova), è prolungata al 6 ottobre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(6037)

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro trimestrali con durata giorni novantasette e con scadenza 30 gennaio 1986 e semestrali con durata giorni centottantasette e con scadenza 30 aprile 1986.

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 15 ottobre 1985 relativi alla emissione dei buoni ordinari del Tesoro con durata novantasette e centottantasette giorni fissata per il 25 ottobre 1985, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantasette giorni è di L. 96,85 e quello dei buoni a centottantasette giorni è di L. 93,90, comprensivi della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nei predetti decreti.

(6213)

CONCORSI ED ESAMI

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca (laboratorio di alimenti).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il proprio decreto 26 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1980, registro n. 3 Sanità, foglio n. 233, con il quale, in applicazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33, è stata determinata in centotredici posti la nuova dotazione organica relativa al ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca dell'Istituto predetto;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nella seduta del 18 luglio 1985;

Vista la deliberazione n. 23/*a* allegata al verbale n. 90 del 22 luglio 1985, con la quale il comitato amministrativo del predetto Istituto ha espresso parere favorevole all'espletamento di un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva predetta - laboratorio di alimenti, pronunciandosi, altresì, sulle relative modalità di svolgimento;

Accertata la disponibilità di posti in organico;

Ritenuto di accogliere il parere espresso dal suddetto comitato nella citata seduta del 22 luglio 1985;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità.

Il suddetto posto è messo a concorso per il laboratorio di alimenti - disciplina: microbiologia degli alimenti.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono partecipare i primi ricercatori e i ricercatori che, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano compiuto complessivamente nove anni di effettivo servizio nella carriera dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità.

Al concorso possono altresì partecipare i ricercatori o docenti, provvisti di laurea, che abbiano compiuto almeno nove anni di servizio complessivo, anche non continuativo, presso istituti di istruzione universitaria o di ricerca, statali o liberi, italiani o stranieri. Ai fini dell'ammissione al concorso e del passaggio, dopo la conferma in ruolo, alle classi superiori di stipendio il servizio prestato presso università o istituzioni scientifiche straniere, deve essere riconosciuto con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Non sarà considerata, ai fini del computo dei nove anni di servizio richiesti per l'ammissione al concorso, l'attività prestata presso i suddetti istituti in qualità di ospite, borsista, interno, assistente volontario e simili, cioè non sarà valutata l'attività non identificabile in un vero e proprio rapporto di impiego.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 2 del presente bando, siano in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) diploma di laurea in medicina e chirurgia o in medicina veterinaria o in scienze biologiche o in scienze naturali, conseguito presso una università della Repubblica. E' esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea;

c) idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti potrà essere disposta, in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al Direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla divisione IV Concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena, 299, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato stesso al concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) il cognome ed il nome;

2) il luogo e la data di nascita;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano o meno riportato condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) la durata e la natura dei servizi prestati, valutabili ai sensi dell'art. 2 del presente bando, precisando le mansioni svolte durante detti servizi;

10) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico. Il candidato ha obbligo di comunicare tempestivamente all'ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanità le eventuali variazioni del proprio recapito.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce dal candidato.

La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Qualora il candidato risieda temporaneamente all'estero, la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

I candidati debbono allegare alla domanda di partecipazione al concorso la documentazione attestante i servizi di cui al n. 9) del presente articolo. Qualora detti servizi siano stati prestati presso università o istituzioni scientifiche straniere, il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione al concorso apposita istanza, in carta bollata, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui al precedente art. 2.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Qualora con una stessa domanda si chieda di partecipare a più concorsi la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 5.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.

Le pubblicazioni, con un elenco in duplice copia delle medesime, dovranno essere presentate a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

Gli altri titoli presentati dovranno ugualmente essere accompagnati da un elenco in duplice copia.

I titoli che pervengano dopo il termine utile per la presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

I documenti e i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Art. 6.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti dieci.

Detto punteggio sarà così ripartito:

cat. I - pubblicazioni scientifiche: fino a punti 6,00;

cat. II - lavori originali elaborati per il servizio, specializzazioni, libere docenze, incarichi speciali, incarichi universitari ed altri titoli scientifici attinenti ai compiti istituzionali dell'Istituto superiore di sanità: fino a punti 4,00.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede la prova d'esame; la commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Art. 7.

L'esame consisterà in una discussione sugli argomenti relativi all'attività svolta dal candidato e sui titoli scientifici prodotti dallo stesso.

Il colloquio di cui al quarto comma del precedente art. 6 e l'esame di cui al primo comma del presente articolo avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299, il giorno 16 dicembre 1985 con inizio, rispettivamente, alle ore 9,30 ed alle ore 10,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 3, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere il colloquio e l'esame predetti all'indirizzo, nel giorno ed alle ore sopra specificati, muniti di un valido documento di riconoscimento.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077, ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 31, quarto comma, della citata legge n. 519/1973, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 8.

Per l'esame potrà essere attribuita a ciascun candidato una votazione non superiore a punti 10.

L'esame non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno punti 6.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova d'esame, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli ed il punteggio ottenuto nell'esame.

In base alla votazione complessiva, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Art. 9.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

A tal fine i candidati che avranno superato l'esame e che intendano far valere i titoli di preferenza di cui al precedente comma dovranno presentare, per loro diretta iniziativa, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, nelle prescritte forme, alla divisione IV concorsi, dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto l'esame.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato.

A tal fine fata fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di preferenza di cui al precedente art. 9, sarà approvata la graduatoria di merito del concorso e verranno dichiarati il vincitore e gli idonei del concorso medesimo.

La graduatoria di merito e quelle del vincitore e degli idonei saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria sarà nominato dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità e verrà invitato ad assumere servizio. La nomina sarà immediatamente esecutiva salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Sarà dichiarato decaduto il vincitore che non assume servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato nel relativo invito.

Art. 12.

Il vincitore del concorso dovrà presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 4 del presente bando, entro il termine di un mese, che decorre dalla data di assunzione in servizio, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero da un medico legale dell'unità sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata presentata ai fini indicati nell'art. 9 del presente bando) o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

Nel caso che la documentazione risulti incompleta o affetta da vizio sanabile l'interessato sarà invitato, a pena di decadenza, a regolarizzare la documentazione medesima entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dalla data di ricezione del relativo invito.

Art. 13.

Al vincitore del concorso, nominato dirigente di ricerca, verrà corrisposto il trattamento economico relativo alla predetta qualifica previsto dalla normativa vigente.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto da parte della Corte dei conti saranno comunque compensate in misura pari al trattamento economico stabilito per i dirigenti di ricerca.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare, secondo l'ordine di graduatoria, il posto messo a concorso nel caso in cui si rendesse disponibile entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria medesima, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 14.

Il vincitore del concorso, dopo un periodo non inferiore a tre anni di regolare ed effettivo servizio, previo giudizio favorevole sulla sua attività scientifica e di servizio da parte del comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità, sentito il comitato scientifico dell'Istituto medesimo, sarà confermato in ruolo. Qualora il giudizio di cui sopra sia sfavorevole il predetto vincitore, se già dipendente dell'Istituto superiore di sanità, sarà collocato nel ruolo dei ricercatori, anche in soprannumero, nella classe di provenienza, se proveniente dall'esterno, decadrà dall'impiego. In quest'ultimo caso il medesimo avrà diritto ad una indennità *una tantum* pari a due mensilità dell'ultimo stipendio percepito per ogni anno di servizio prestato.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 ottobre 1985

Il Ministro: DEGAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1985
Registro n. 8 Sanità, foglio n. 340

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA.

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) . . . . nato a . . . . . (prov. di . . .) il . . . . . . e residente dal (*a*) . . . . . . in . . . . (prov. di . . . .) c.a.p. . . . via . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità - laboratorio di alimenti (disciplina: microbiologia degli alimenti).

A tal fine dichiara che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . . ;

3) non ha riportato condanne penali (*c*);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito in data . . . . presso . . . . ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: . . . . ;

6) ha prestato i seguenti servizi, valutabili ai sensi dell'art. 2 del bando:
dal . . . . al . . . . . in qualità di . . . . presso . . . . ;
dal . . . . al . . . . . in qualità di . . . . presso . . . . ;

7) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (*d*);

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (oppure dichiarare la causa della *destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta*);

9) desidera ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo: . . . . c.a.p. . . . . numero telefonico . . . . . .

Allega alla presente la documentazione attestante i servizi indicati al precedente punto 6) e (per coloro che hanno prestato servizi presso università o istituzioni scientifiche straniere riconoscibili ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del bando) l'istanza di riconoscimento dei servizi prestati presso università o istituzioni scientifiche straniere.

Allega altresì le pubblicazioni e gli altri titoli di merito con i relativi elenchi in duplice copia.

Data, ...

Firma (*e*) . . . .

(*a*) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

(*b*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*c*) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(*d*) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(*e*) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

(6069)

REGIONE ABRUZZO

Concorso ad un posto di biologo collaboratore per il servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia del presidio ospedaliero « San Massimo » di Penne dell'unità sanitaria locale n. 10.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di biologo collaboratore per il servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia del presidio ospedaliero « San Massimo » di Penne dell'unità sanitaria locale n. 10.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'unità sanitaria locale in Penne (Pescara).

(6167)

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 15

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 15, a:

un posto di operatore professionale 1ª categoria collaboratore - tecnico di laboratorio;

un posto di operatore professionale 1ª categoria collaboratore - odontotecnico;

un posto di operatore professionale 1ª categoria collaboratore - vigile zooiatra;

un posto di operatore professionale 1ª categoria collaboratore - vigile sanitario;

tre posti di operatore professionale 1ª categoria collaboratore - terapista della riabilitazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio segreteria dell'U.S.L. in Volterra (Pisa).

(6168)

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 51

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 51, a:

Ruolo sanitario - personale infermieristico - profilo professionale: *operatore professionale di 1ª categoria - posizione funzionale*: *operatore professionale collaboratore*:

novantadue posti di infermiere professionale (di cui trentacinque per la divisione di cardiochirurgia).

Ruolo amministrativo - profilo professionale e posizione funzionale: *collaboratore amministrativo*:

un posto di collaboratore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - settore concorsi dell'U.S.L. in Novara.

(6051)

Concorso ad un posto di assistente amministrativo ruolo amministrativo, presso l'unità sanitaria locale n. 58

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente amministrativo - ruolo amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Cuneo.

(6143)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 62

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 62, a:

un posto di primario di divisione pediatria;

un posto di collaboratore amministrativo - ruolo amministrativo - profilo professionale e posizione funzionale collaboratore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Fossano (Cuneo).

(6049)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 62.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 62, ad un posto di direttore sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Fossano (Cuneo).

(6050)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 9

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 9, a:

un posto di primario del servizio di radiodiagnostica del presidio ospedaliero di Saronno;

un posto di primario della prima divisione di medicina del presidio ospedaliero di Saronno;

un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia del presidio ospedaliero di Saronno;

un posto di direttore sanitario - responsabile del servizio di medicina specialistica intra ed extra ospedaliera;

un posto di farmacista collaboratore da destinare al presidio ospedaliero di Saronno.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Saronno (Varese).

(6077)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 14

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 14, a:

tre posti di assistente medico dell'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

quattro posti di operatore professionale collaboratore, terapista della riabilitazione, fisiochinesiterapista;

cinque posti di assistente amministrativo;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero, aiuto del servizio di radiologia e fisioterapia dell'ospedale «S. Leopoldo Mandic» di Merate;

un posto di operatore professionale coordinatore, ostetrica capo;

un posto di assistente medico dell'area funzionale di medicina (da assegnare al servizio di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi);

un posto di assistente medico dell'area funzionale di chirurgia (da assegnare al servizio di anestesia e rianimazione);

un posto di assistente medico dell'area funzionale di chirurgia (da assegnare al servizio di pronto soccorso e accettazione medica);

due posti di operatore professionale coordinatore, capo sala;

tre posti di operatore professionale collaboratore, ostetrica;

un posto di operatore professionale collaboratore, tecnico di radiologia medica;

due posti di personale di vigilanza e ispezione, operatore professionale collaboratore;

un posto di operatore professionale collaboratore, terapista della riabilitazione psicomotricista;

un posto di operatore professionale collaboratore, terapista della riabilitazione fisiochinesiterapista logopedista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Merate (Como).

(6144)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 42

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 42, a:

un posto di primario chirurgia generale;
un posto di aiuto anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto psichiatria;
due posti di assistente medico medicina generale;
un posto di assistente medico psichiatria;
un posto di assistente medico medicina del lavoro;
un posto di assistente medico igiene pubblica ed ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro;
un posto di collaboratore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'U.S.L. in Orzinuovi (Brescia).

(6156)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 43

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 43, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale di chirurgia nella disciplina di anestesia e rianimazione;

un posto di coadiutore sanitario - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica - organizzazione dei servizi sanitari di base;

tre posti di assistente medico - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

un posto di assistente medico - area funzionale di chirurgia nella disciplina di chirurgia generale;

due posti di veterinario collaboratore;

un posto di farmacista collaboratore;

un posto di biologo coadiutore;

un posto di psicologo collaboratore;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore (ostetrica);

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore (fisiokinesiterapista);

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore (logopedista);

trentacinque posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (infermiere professionale);

due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (vigile sanitario);

un posto di assistente sociale collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Leno (Brescia).

(6079)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di assistente medico per l'area funzionale di medicina nella disciplina di psichiatria presso l'unità sanitaria locale n. 43.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente medico per l'area funzionale di medicina nella disciplina di psichiatria presso l'unità sanitaria locale n. 43.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del ventesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Leno (Brescia).

(6080)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 44

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 44, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente chirurgo;

un posto di assistente medico per il servizio di psichiatria;

un posto di assistente medico per il servizio di igiene pubblica;

un posto di farmacista collaboratore;

un posto di ostetrica;

un posto di infermiere professionale;

un posto di vigile sanitario - operatore professionale collaboratore addetto alla vigilanza ed ispezione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'U.S.L. in Montichiari (Brescia).

(6081)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 17

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 17, a:

Ruolo sanitario:

un posto di primario ospedaliero di cardiologia (a tempo pieno);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale (a tempo pieno);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pediatria (a tempo definito);

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di cardiologia (a tempo pieno);

un posto di assistente medico igienista a tempo pieno - area prevenzione e sanità pubblica per le esigenze organizzative dei servizi ospedalieri;

un posto di assistente medico igienista a tempo pieno - area funzionale prevenzione e sanità pubblica per le esigenze del servizio di igiene pubblica;

tre posti di veterinario collaboratore - area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;

un posto di biologo collaboratore;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - personale infermieristico - ostetrica;

diciotto posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - personale infermieristico - infermiere professionale;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - personale con funzioni di riabilitazione - logopedista.

Ruolo amministrativo:

un posto di direttore amministrativo - capo servizio gestione del personale;

due posti di vice direttore amministrativo - area giuridico-amministrativa per le esigenze del servizio gestione del personale e del servizio affari generali;

due posti di collaboratore coordinatore area giuridico amministrativa per le esigenze del servizio gestione del personale e del servizio igiene pubblica;

quattro posti di assistente amministrativo - area giuridico-amministrativa.

Ruolo tecnico:

un posto di operatore tecnico - falegname;
un posto di operatore tecnico - guardaroba;
un posto di operatore tecnico - muratore;
due posti di operatore tecnico - elettricista;
tre posti di operatore tecnico - termo-idraulico meccanico;
tre posti di operatore tecnico - centralinista;
due posti di operatore tecnico - di cucina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Sassuolo (Modena).

(6047)

Concorso a cinquantasei posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale presso l'unità sanitaria locale n. 27.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 27, a cinquantasei posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale della U.S.L. in Bologna.

(6145)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 28

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 28, a:

tre posti di operatore professionale collaboratore assistente sanitario;

un posto di operatore professionale collaboratore dietista;

un posto di operatore professionale collaboratore ostetrica;

sette posti di operatore professionale collaboratore terapista della riabilitazione;

tre posti di assistente sociale collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Bologna.

(6147)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 32

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 32, a:

un posto di coadiutore sanitario di igiene, epidemiologia e sanità pubblica (a tempo pieno);

un posto di vice direttore sanitario di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri (a tempo pieno);

un posto di operatore tecnico - elettricista;

un posto di direttore amministrativo capo servizio gestione del personale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Portomaggiore (Ferrara).

(6146)

OSPEDALE « SAVERIO DE BELLIS » DI CASTELLANA GROTTE

Concorso ad un posto di collaboratore direttivo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore direttivo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Castellana Grotte (Bari).

(6078)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 249 del 22 ottobre 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Istituto « Domenico Trincheri », in Albenga: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di segretario e due posti di ausiliario di assistenza.

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1985, n. **40**.

Destinazione dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi dello art. 16 della legge 4 giugno 1984, n. 194: interventi a sostegno dell'agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Valle d'Aosta n.* 13 *del* 10 *luglio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I fondi assegnati dallo Stato, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 194 del 4 giugno 1984, ammontanti a complessive L. 8.773.000.000 vengono destinati ad integrare gli stanziamenti previsti per la concessione di contributi nel settore del miglioramento fondiario e per gli interventi nell'utilizzazione e valorizzazione di terreni collinari e montani.

Art. 2.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 20 giugno 1985

ROLLANDIN

(4779)

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1985, n. **41**.

Creazione del fondo regionale per l'incremento dei gemellaggi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Valle d'Aosta n.* 14 *del* 1° *agosto* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con la presente legge, la regione Valle d'Aosta incoraggia le iniziative degli enti locali aventi per scopo la moltiplicazione dei gemellaggi, onde favorire i contatti a livello di base con i Paesi membri della Comunità economica europea (CEE) e delle diverse espressioni della società, nel quadro di una massiccia sensibilizzazione dei cittadini per la costruzione della unità europea e per la formazione di un'atmosfera di amicizia e di comprensione sempre più intensa tra i popoli di tutti i continenti.

Art. 2.

I comuni della Regione che intendano gemellarsi con comuni degli stati facenti parte della Comunità economica europea, oppure con Stati extraeuropei dell'area francofona, fruendo dei benefici previsti dalla presente legge, debbono darne comunicazione al presidente della giunta regionale.

La comunicazione deve essere corredata da:

1) copia della deliberazione del consiglio comunale, sulla quale figuri il comune scelto per il gemellaggio;
2) relazione con il programma delle attività previste;
3) preventivo dettagliato delle spese necessarie.

Il presidente della giunta regionale trasmette le domande alla commissione affari generali, finanze, programmazione, decentramento e partecipazione che dà il proprio parere e propone in seguito alla giunta regionale di adottare la decisione definitiva e di stabilire l'ammontare della spesa ammissibile.

Art. 3.

L'ammontare del contributo è determinato in relazione alla importanza dell'iniziativa; al carattere bilaterale o multilaterale del gemellaggio; alla situazione demografica, geografica, sociale e finanziaria degli enti locali interessati. Lo spirito della presente legge tende a privilegiare i gemellaggi con comuni o enti locali dell'area francofona e dell'area germanofona per i comuni Walser della Valle del Lys.

Art. 4.

I comuni che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano realizzato gemellaggi con altri comuni, ai sensi dell'art. 1, possono usufruire, secondo le modalità indicate all'art. 2, dei benefici previsti dalla presente legge, sia per sviluppare i rapporti di gemellaggio già stabiliti sia per promuovere nuove iniziative di gemellaggio.

Art. 5.

La spesa annua totale di lire 50 milioni per l'erogazione dei contributi graverà sull'istituendo cap. 22860 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985, e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Alla copertura della spesa prevista al precedente comma si provvederà mediante l'iscrizione delle maggiori entrate derivanti dai proventi del Casinò di Saint-Vincent, sul cap. 00300 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985, e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

A partire dall'anno 1988, le spese per l'applicazione della presente legge saranno iscritte con la legge d'approvazione dei corrispondenti bilanci annuali di previsione.

Art. 6.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge sarà publicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 15 luglio 1985

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1985, n. **42**.

Rifinanziamento della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 84, concernente «Finanziamenti per la realizzazione di presidi socio-sanitari distrettuali».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Valle d'Aosta n.* 14 *del* 1° *agosto* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 84 «Finanziamenti per la realizzazione di presidi socio-sanitari distrettuali» è autorizzata, limitatamente all'anno 1985, la spesa di L. 1.100.000.000.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 40550 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985.

Alla copertura dell'onere di cui all'articolo precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50050 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) » del bilancio di previsione per l'anno 1985.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 15 luglio 1985

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1985, n. **43**.

Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 7 dicembre 1979, n. 70, concernente provvidenze a favore dei nefropatici cronici in dialisi iterativa e sottoposti a trapianto renale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Valle d'Aosta n. 14 del 1° agosto 1985*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assegno mensile di assistenza integrativa regionale previsto dalla legge regionale 7 dicembre 1979, n. 70, è esteso ai soggetti sottoposti alla dialisi peritoneale.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1985, il limite di reddito annuo lordo di cui al primo comma dell'art. 3 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 70, è elevato a L. 22.000.000 e il reddito di cui al secondo comma del predetto art. 3 è elevato a L. 25.000.000.

Art. 3.

Ai nefropatici cronici che non abbiano diritto all'assegno mensile di assistenza integrativa regionale, è concesso, a richiesta, il rimborso delle spese aggiuntive sostenute per l'effettuazione della dialisi a domicilio.

Art 4.

L'assegno mensile di assistenza integrativa regionale è sospeso ai soggetti che siano dichiarati idonei e che rifiutino di compiere la dialisi a domicilio.

Art. 5.

Ai pazienti che compiono la dialisi a domicilio, oltre all'eventuale assegno mensile di cui alla legge 7 dicembre 1979, n. 70 e al beneficio di cui all'art. 3 della presente legge, compete un assegno mensile pari al 20% di quello sopramenzionato.

Art. 6.

I trasporti dei nefropatici ai centri dialisi sono effettuati dall'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta quando, sulla base di attestazione sanitaria e sociale, il soggetto non possa accedervi con i normali mezzi.

Art. 7.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge ammontante a L. 65.000.000 annue graverà sul cap. 40920 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1985 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi futuri.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede, per l'anno 1985, mediante prelievo dal cap. 50000 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) » del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985, utilizzando per L. 65.000.000 lo stanziamento iscritto all'allegato n. 8 del bilancio stesso (Settore 3: Sicurezza sociale - « Riordino dei servizi socio-assistenziali ») la cui disponibilità è ridotta a L. 85.000.000; per gli anni 1986 e 1987 con la disponibilità relativa a « Sicurezza sociale - 3.03. Assistenza sociale » del bilancio pluriennale 1985-87; per gli anni successivi gli oneri saranno iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Gli aumenti di spesa derivanti dall'adeguamento al costo della vita saranno determinati con legge di approvazione del bilancio.

Art. 8.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 15 luglio 1985

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1985, n. **44**.

Norme integrative della disciplina sui concorsi per il conferimento di farmacie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Valle d'Aosta n. 14 del 1° agosto 1985*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I partecipanti ai concorsi per il conferimento di farmacie ubicate nel territorio della Valle d'Aosta devono sostenere una prova orale diretta a comprovare la conoscenza della lingua francese.

La commissione giudicatrice di cui all'art. 45 della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70, è integrata con un docente di lingua francese in servizio di ruolo nelle scuole della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta addì 15 luglio 1985

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1985, n. **45**.

Aumento, per l'anno 1985, della spesa per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, relativa alla sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Valle d'Aosta n.* 14 *del* 1° *agosto* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, concernente: « Sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale », è autorizzata, limitatamente all'anno 1985, la maggiore spesa di L. 2.700.000.000.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 37500 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al cap. 50050 (« Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese di investimento ») - allegato n. 8 - settore 2° - Sviluppo economico - del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985.

Art. 2.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 15 luglio 1985

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1985, n. **46**.

Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Valle d'Aosta n.* 14 *del* 1° *agosto* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

1. La regione Valle d'Aosta concede incentivi finalizzati ad agevolare la realizzazione di impianti di risalita e di strutture a essi funzionalmente connesse.

2. Gli interventi regionali sono concessi sia per la costruzione di impianti nuovi, sia per la sostituzione o il rinnovo tecnologico di impianti esistenti.

3. Nel concetto di impianto di risalita rientrano anche i sistemi di emissione e controllo dei titoli di transito.

4. Sono considerati strutture funzionalmente connesse agli impianti: le stazioni di partenza e di arrivo; le biglietterie; i fabbricati adibiti a ricovero di mezzi battipista e di macchine operatrici, officina, deposito e consimili; le linee di alimentazione elettrica; le cabine di trasformazione; i generatori di corrente.

Art. 2.

Modalità di intervento

1. Società, enti e privati proprietari di impianti di risalita possono ottenere, a carico di apposito fondo di rotazione regionale, mutui agevolati a fronte delle spese derivanti dagli investimenti di cui all'art. 1, sulla base delle seguenti modalità:

a) ammontare del mutuo:

*a*1. fino al 90% della spesa ammessa, nel caso di rinnovo tecnologico di impianti esistenti o di realizzazioni di impianti sostitutivi di altri già in funzione o di impianti integranti un sistema già esistente;

*a*2. fino al 75% della spesa ammessa nel caso di realizzazione di impianti ubicati in zone nelle quali ancora non esistano impianti;

b) durata del mutuo:

*b*1. per impianti scioviari: anni 10 + 2 di preammortamento;

*b*2. per impianti seggioviari ad attacchi fissi: anni 15 + 2 di preammortamento;

*b*3. per tutti gli altri tipi di impianti di risalita, aerei e terrestri: anni 20 + 2 di preammortamento;

c) tasso dell'operazione: 4% annuo.

2. La giunta regionale ridetermina annualmente con propria deliberazione il tasso d'interesse, il quale deve essere commisurato al 25% del tasso di riferimento determinato con decreto del Ministero del tesoro per operazioni di credito nel settore turistico, in vigore al 1° gennaio precedente alla data di stipulazione del relativo contratto. Nel caso di frazioni di punto il tasso verrà arrotondato al punto o al mezzo punto inferiore.

3. E' data facoltà ai mutuatari di estinguere anticipatamente il mutuo senza addebito di penali e di interessi.

Art. 3.

Commissione tecnico-consultiva

1. Le domande per l'ottenimento dei mutui sono presentate all'assessorato regionale competente in materia di turismo, corredate di progetto, preventivo di spesa, relazione tecnica e piano finanziario.

2. I richiedenti sono altresì tenuti a richiedere e far pervenire il parere dei consigli dei comuni nei cui territori ricadono gli impianti.

3. I consigli comunali devono esprimersi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della sopra descritta documentazione da parte del richiedente; superato tale termine si dà per espresso un parere favorevole.

4. L'assessorato regionale competente in materia di turismo verifica l'ammissibilità formale delle domande e le sottopone quindi all'esame di merito di una commissione tecnico-consultiva così composta:

a) il dirigente dei servizi del turismo, con funzioni di coordinatore;

b) il dirigente dei servizi dell'urbanistica;

c) il dirigente del servizio tutela dell'ambiente;

d) un rappresentante della « Finanziaria regionale Valle d'Aosta - Società per azioni » (in appresso indicata come Finaosta);

e) un esperto designato dall'Associazione valdostana esercenti impianti a fune;

f) un esperto nel settore degli impianti di risalita, designato dalla giunta regionale tra i professionisti operanti nel settore.

5. Un funzionario dell'assessorato alle finanze svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

6. I commissari di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) designano un supplente, destinato a sostituirli in caso di assenza o impedimento; analoga designazione fanno gli enti o organi per i commissari di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*).

7. La commissione è validamente riunita con la presenza della maggioranza dei componenti ed esprime parere con il voto favorevole di almeno tre commissari; in caso di parità di voti, prevale il voto del coordinatore.

8. Qualora un commissario svolga qualsiasi funzione o incarico nell'ambito di una società, ente o privato proprietario di impianti di risalita richiedente l'adozione dei benefici della presente legge, non partecipa all'esame della relativa domanda.

9. Il parere della commissione deve concernere sia le soluzioni tecniche proposte, sia gli aspetti economici e gestionali dell'iniziativa considerata.

10. Le riunioni della commissione avvengono, salvo diversa richiesta della giunta regionale, con cadenza bimestrale.

Art. 4.

Istruttoria e concessione dei mutui

1. Le domande esaminate dalla commissione di cui all'art. 3 vengono sottoposte, unitamente al parere della stessa espresso, all'esame della giunta regionale che decide, motivando, in merito all'ammissione a mutuo e al suo ammontare.

2. Le domande vengono quindi trasmesse alla Finaosta per l'istruttoria e la concessione del mutuo.

3. Qualora in fase di istruttoria venga accertata la sussistenza di una situazione di rischio di insolvenza particolarmente grave, la Finaosta ne dà comunicazione alla Regione, sospendendo l'erogazione delle somme fino a quando la giunta non assuma una decisione di conferma di quanto già deliberato o, in ipotesi contraria, annullando l'intera operazione.

Art. 5.

Convenzione

1. La giunta regionale è autorizzata a stipulare con la Finaosta apposita convenzione per la costituzione e la gestione di rotazione.

2. La stipulanda convenzione dovrà prevedere l'obbligo da parte della Finaosta di trasmettere alla Regione una situazione mensile del fondo, dalla quale risulti analiticamente:

a) la consistenza dei versamenti effetuati sul fondo di rotazione;

b) l'importo dei prelevamenti effettuati nel mese;

c) l'ammontare degli interessi maturati sulle giacenze;

d) l'importo delle rate recuperate;

e) l'importo delle rate estinte anticipatamente e quello dei relativi interessi;

f) i compensi e le spese spettanti alla Finaosta;

g) le rate di ammortamento dei mutui scadute e non versate;

h) la consistenza del fondo alla fine del mese.

3. La Finaosta dovrà altresì impegnarsi a svolgere, d'intesa con la Regione, le azioni necessarie al recupero delle somme dovute dai mutuatari inadempienti.

4. In base all'art. 72 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, sulla contabilità regionale, al rendiconto annuale della Regione deve essere allegato un prospetto da cui risulti la consistenza del fondo di rotazione alla chiusura di ciascun esercizio, comprensivo degli eventuali incrementi o decrementi imputati ad accumulo del fondo.

Art. 6.

Costituzione e incremento del fondo di rotazione

1. Il fondo di rotazione previsto dalla presente legge sarà alimentato per gli anni 1986 e seguenti:

a) da appositi stanziamenti annuali di bilancio approvati dal consiglio regionale, anche mediante trasferimento annuale, parziale o totale, al fondo di rotazione delle disponibilità derivanti alla Regione dagli avanzi di amministrazione;

b) dal provento di eventuali mutui o prestiti obbligazionari a medio o lungo termine contratti a tale scopo;

c) dal recupero, anche anticipato, delle annualità di ammortamento (interesse e capitale) dovute da mutuatari;

d) dagli interessi maturati sulle giacenze del fondo stesso presso la Finaosta, gestore dei fondi;

e) dagli interessi su prestiti concessi in preammortamento;

f) da erogazioni a qualsiasi titolo dello Stato, di enti pubblici e di privati.

2. Al fondo di rotazione sono addebitati eventuali oneri fiscali ed il costo dei servizi prestati dalla Finaosta, gestore del fondo.

Art. 7.

Controlli

1. L'assessorato regionale alle finanze, in collaborazione con la Finaosta, gestore del fondo di rotazione, provvede al controllo amministrativo e contabile sull'impiego dei mutui concessi ai sensi della presente legge.

2. L'assessorato competente in materia di turismo provvede al controllo tecnico delle opere e della regolare destinazione dei fondi; a tale scopo i mutuatari devono consentire ogni tipo di controllo richiesto dall'amministrazione regionale.

3. In caso di comprovata irregolarità la giunta regionale può richiedere che la Finaosta proceda all'immediata estinzione del mutuo.

Art. 8.

Norma transitoria

1. Sono ammessi ai benefici della presente legge anche i soggetti che abbiano realizzato, anteriormente alla sua entrata in vigore, adeguamenti tecnici obbligatori di propri impianti, sempre che i relativi lavori abbiano avuto inizio successivamente alla data del 30 giugno 1983.

2. In tale ipotesi il mutuo non può eccedere il 50% della spesa ammessa.

3. Nel caso di realizzazione completa di impianti, nuovi o sostitutivi di esistenti, sono ammissibili le domande concernenti interventi che abbiano avuto inizio successivamente alla data del 1° gennaio 1985; per la determinazione dell'ammontare del mutuo si applicano le modalità di cui al primo comma dell'art. 2.

4. Qualora per l'esecuzione di detti interventi siano già stati concessi dalla Regione, direttamente o tramite la Finaosta, altre provvidenze (non considerandosi tale la sottoscrizione di capitale azionario), l'ammissione è subordinata all'impegno del beneficiario di restituire quanto già percepito per la medesima finalità.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 7.000.000.000, graverà sul capitolo 37510, di nuova istituzione, del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1985.

2. Alla copertura di detto onere si provvede:

mediante riduzione di L. 3.000.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50050 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) » - Allegato n. 8 - Settore 2: Sviluppo economico - del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1985;

mediante utilizzo di L. 4.000.000.000 della maggiore entrata derivante dal riparto fiscale di cui alla legge 26 novembre 1981, n. 690, accertata sul capitolo 1300 della parte entrata del bilancio stesso.

Art. 10.

Variazioni di bilancio

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 15 luglio 1985

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1985, n. 47.

Norme per l'inquadramento degli operatori professionali di 2ª categoria - infermieri generici di ruolo - dell'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta che conseguono il diploma di infermiere professionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Valle d'Aosta n.* 14 *del* 1° *agosto* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale di ruolo dell'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta che consegue, a seguito di straordinaria riqualificazione ai sensi della legge 3 giugno 1980, n. 243, concernente « Straordinaria riqualificazione professionale degli infermieri generici e degli infermieri psichiatrici », il diploma di infermiere professionale è inquadrato nel posto di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale, con provvedimento del comitato di gestione.

Art. 2.

Con deliberazione dell'assemblea generale dell'unità sanitaria locale i posti di operatore professionale di seconda categoria - infermiere generico ricoperti dal personale che ha conseguito il diploma di infermiere professionale sono trasformati in altrettanti posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale.

Art. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano, con le procedure ivi previste, anche nei confronti degli operatori professionali di seconda categoria - infermieri generici, dipendenti di ruolo dell'unità sanitaria locale che conseguono il diploma di infermiere professionale, frequentando i corsi normali della apposita scuola.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 15 luglio 1985.

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1985, n. 48.

Norme in materia di sanatoria di opere edilizie abusive.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Valle d'Aosta n.* 14 *del* 1° *agosto* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sanatoria delle opere abusive

1. Le opere eseguite in contrasto o in difformità con le norme legislative, regolamentari ed esecutive in materia di trasformazione urbanistico-edilizia del territorio sono sanabili nei limiti di cui alle disposizioni del capo IV della legge dello stato 28 febbraio 1985, n. 47, integrate dalle disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 2.

Organi della Regione competenti a esprimere parere ai fini della sanatoria delle opere abusive e casi per i quali il parere medesimo non è richiesto.

1. Ai fini del rilascio di concessione o autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo, ai sensi dell'art. 32 della legge dello Stato 28 febbraio 1985, n. 47, il parere ivi previsto è rilasciato, per i casi di competenza della Regione, dall'assessore regionale competente a vigilare sull'osservanza del vincolo stesso, e precisamente:

a) dall'assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali per opere interessanti immobili assoggettati alla tutela:

1) della legge dello Stato 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico;

2) della legge dello Stato 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

3) della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56, in materia di beni culturali;

4) dell'art. 2 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, come modificato dall'art. 2 della legge regionale 9 giugno 1981, n. 32, in ordine alle condizioni per l'edificazione negli agglomerati di interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale;

b) dall'assessore regionale ai lavori pubblici per opere interessanti immobili assoggettati alla tutela:

1) dell'art. 8 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, in materia di distanze minime a protezione delle strade regionali, per i comuni sprovvisti di piano regolatore generale;

2) dell'art. 8, primo comma, lettera *b*), e commi seguenti, della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, in materia di distanze minime a protezione delle strade regionali fuori dagli insediamenti previsti dal piano regolatore generale comunale;

3) del regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1, in materia di tutela delle strade e della viabilità regionali;

c) dall'assessore regionale all'agricoltura, foreste e ambiente naturale per opere interessanti immobili assoggettati alla tutela:

1) del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, in materia di boschi e di terreni montani;

2) del capo I della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 9 giugno 1981, n. 32, in materia di divieto di attività edificatoria. Nei casi in cui le opere riguardino terreni ubicati a distanza inferiore di metri dieci dalle rive dei corsi d'acqua pubblici assoggettati alla sorveglianza dell'assessore regionale ai lavori pubblici, il parere è rilasciato d'intesa con l'assessore medesimo.

2. Agli stessi fini di cui al comma precedente, il parere non è richiesto per le opere che non abbiano modificato l'aspetto esterno delle costruzioni nei casi di cui ai punti 2) e 4) della lettera *a*) del comma precedente, o abbiano anche comportato mere modificazioni dell'aspetto esterno, senza riflessi sulla superficie coperta e sul volume emergente nei casi di cui alla lettera *b*) e alla seconda parte del punto 2) della lettera *c*) del comma precedente.

Art. 3.

Nullaosta dell'assessore regionale per opere in aree libere di agglomerati di interesse artistico, storico o di particolare pregio ambientale.

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 32 della legge dello Stato 28 febbraio 1985, n. 47 e dall'art. 2 della presente legge, il rilascio di concessione o autorizzazione in sanatoria per opere eseguite senza titolo nelle aree libere di un agglomerato di interesse artistico, storico o di particolare pregio ambientale, di cui all'art. 2 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, come modificato dall'art. 2 della legge regionale 9 giugno 1981, n. 32, nonché nelle aree libere di una zona di cui alla lettera *A* dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, è subordinato al nullaosta dell'assessore regionale competente in materia di beni culturali e ambientali in merito alla compatibilità delle opere stesse con le esigenze di tutela dei valori storici, artistici o ambientali della zona o dell'agglomerato in cui sono situate.

2. L'assessore anzidetto, allorché ritenga che un'opera abusiva possa essere resa compatibile con le esigenze di tutela della zona o dell'agglomerato in cui è situata mediante l'esecuzione di opere di adeguamento e di completamento, subordina il rilascio

della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria all'esecuzione di opere determinate. Tali opere devono essere eseguite dal responsabile dell'abuso nel termine stabilito dal sindaco comunque non oltre otto mesi dalla ricezione della comunicazione del parere di cui al primo comma. Decorso inutilmente detto termine, la concessione o l'autorizzazione in sanatoria è denegata.

Art. 4.

Opere interne eseguite entro il 31 agosto 1967

1. In relazione alle opere di cui al quinto comma dell'articolo 31 della legge dello Stato 28 febbraio 1985, n. 47, le procedure di sanatoria non sono richieste per le opere interne, seppure abbiano comportato aumento del numero delle unità immobiliari o la modifica della destinazione di uso della costruzione e delle singole unità immobiliari.

2. La disposizione di cui al comma precedente non si applica nel caso di immobili vincolati ai sensi della legge dello Stato 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

Art. 5.

Contributo di concessione

1. I soggetti indicati nell'art. 31, primo e terzo comma, della legge dello Stato 28 febbraio 1985, n. 47, oltre ad essere tenuti al versamento dell'oblazione nella misura indicata nell'art. 34 della legge medesima, devono provvedere, ai fini del rilascio della concessione in sanatoria, alla corresponsione al comune del contributo previsto dall'art. 3 della legge dello Stato 28 gennaio 1977, n. 10, nei casi e dell'entità risultante dalla normativa vigente alla data di presentazione della domanda di concessione in sanatoria.

2. Per le opere realizzate fra il 2 settembre 1967 e il 29 gennaio 1977, ai fini del rilascio della concessione in sanatoria il contributo di concessione di cui al comma precedente è corrisposto in misura pari al cinquanta per cento della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione. A scomputo parziale o totale della somma dovuta, il concessionario può detrarre il costo delle opere di urbanizzazione già eseguite a proprie cure e spese o che si impegni a realizzare direttamente, su indicazione e con le modalità e garanzie stabilite dal comune. E' ammessa la possibilità che l'assunzione dell'impegno avvenga da parte di più concessionari riuniti in consorzio.

Art. 6.

Agevolazioni in favore di particolari categorie di soggetti

1. Per l'attuazione in Valle d'Aosta della disposizione di cui all'art. 34, quinto comma, lettera *e*), della legge dello Stato 28 febbraio 1985, n. 47, si fa riferimento alla legge regionale 5 aprile 1973, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni, intendendosi per zone agricole, nei comuni dotati di piano regolatore generale vigente o operante in salvaguardia, tutte le zone territoriali omogenee nelle quali è ammessa la destinazione di uso agricola.

2. Sono imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti di cui alla lettera *f*) del secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 49, di attuazione della direttiva comunitaria n. 268 del 28 aprile 1975.

3. Il certificato di iscrizione indicato all'art. 35, terzo comma, lettera *d*), della legge dello Stato 28 febbraio 1985, n. 47, è rilasciato dal competente ufficio dell'assessorato regionale dell'industria, commercio, artigianato e trasporti, salvo per quanto concerne le ditte agricole, per queste ultime il certificato stesso è sostituito da una attestazione dell'assessorato regionale della agricoltura, foreste e ambiente naturale da cui risulti, anche, l'ubicazione della sede o delle sedi dell'impresa.

Art. 7.

Edifici ultimati

1. Il rustico di un edificio si intende eseguito quando siano costruite le strutture portanti verticali e orizzontali, ivi comprese quelle di copertura.

2. La copertura si intende completata quando sia posato il relativo manto di impermeabilizzazione.

Art. 8.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 15 luglio 1985

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1985, n. **49.**

Concernente sottoscrizione di capitale azionario della S.p.a. Centrale laitière d'Aoste.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Valle d'Aosta n. 14 del 1° agosto 1985*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la sottoscrizione di capitale azionario della S.p.a. Centrale laitière d'Aoste, con sede in Aosta, per un ammontare di spesa di L. 173.380.900, a reintegrazione del capitale sociale.

Art. 2.

L'assessorato regionale delle finanze provvederà alla liquidazione della spesa di cui al precedente articolo, ai sensi dello statuto della società ed in conformità con i provvedimenti adottati dai competenti organi deliberanti della società stessa.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 32150 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1985, il cui stanziamento viene di conseguenza aumentato di L. 173.380.900 mediante prelievo di pari somma dal cap. 50050 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese di investimento). Allegato 8 - Settore 2 - Sviluppo economico - della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 15 luglio 1985

ROLLANDIN

(4780)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111
◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO-ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221